



Ai gentili clienti - Loro Sedi

Invio all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle rette degli asili nido entri il 28 Febbraio 2019

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, entro il prossimo 28.2.2019 scade il termine per **la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle spese relative alle rette per la frequenza di asili nido** di cui all'art. 70 della L. 28.12.2001 n. 448. Vale a dire le **strutture (pubbliche o private) dirette a garantire la formazione e la socializzazione** delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Tale obbligo riguarda **i dati relativi al 2018**, in modo da essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2019 e Redditi 2019 PF, da rendere disponibili entro il 16.4.2019. La comunicazioni **deve essere effettuata esclusivamente in via telematica**: i) direttamente **da parte dei soggetti obbligati**, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni; ii) oppure **tramite gli intermediari abilitati** (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo, che devono essere designati come responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo loro le necessarie istruzioni, come previsto dagli artt. 29 e 30 del DLgs. 196/2003 (Codice per il trattamento dei dati personali). **Nel prosieguo della presente informativa verranno analizzati: i) i soggetti obbligati alla comunicazione; ii) i dati da comunicare; ii) il termine di invio telematico** (per la comunicazione relativa al 2018, il termine scade il 28.2.2019); ii) il **regime sanzionatorio** applicabile in caso di omessa, tardiva o errata comunicazione.

Premessa

In attuazione dell'art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il DM 30.1.2018 (pubblicato sulla G.U. 6.2.2018 n. 30) ha previsto l'obbligo di trasmissione **telematica all'Agenzia delle Entrate** dei dati riguardanti le **spese relative alle rette per la frequenza di asili nido**, da utilizzare per implementare **la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi** (modelli 730 e Redditi PF) da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Osserva

La comunicazione in esame deve essere effettuata **entro il 28 febbraio di ciascun anno**, con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Conseguentemente, per i dati relativi al 2018, **la scadenza è il prossimo 28.02.2019**.

La comunicazione dei dati relativi alle rette degli asili

La comunicazione dei dati relativi alle **rette riguarda gli asili nido**, di cui all'art. 70 della L. 28.12.2001 n. 448:

- ossia le **strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione** delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
- **pubblici e privati**.

Osserva

Qualora le rette siano versate a soggetti diversi dagli asili nido, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate **va effettuata da parte dei soggetti che ricevono i pagamenti delle rette**.

FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE

In caso di pagamento della retta per la frequenza degli asili nido **da parte di un soggetto diverso dal genitore del minore** (per esempio, il Comune che versa a un nido privato convenzionato con lo stesso una quota quale abbattimento della retta a fronte della convezione stipulata fra le parti), **qual è il soggetto tenuto alla trasmissione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate?**

(...), se la retta per la frequenza dell'asilo nido è stata pagata da un soggetto diverso dal genitore del minore la comunicazione in esame non deve essere trasmessa. In tal caso infatti **la spesa non risulta detraibile ai fini dell'Irpef**.

In caso di erogazione da parte del comune di un **rimborso ai genitori riguardanti le rette relative alla frequenza dell'asilo nido**, il comune **è tenuto alla trasmissione della**

Nel caso di rimborsi da parte del Comune delle rette relative alla frequenza dell'asilo nido ai genitori del minore, secondo quanto previsto al comma 3 del citato articolo 1, **lo stesso Comune**

comunicazione contenente i dati dei relativi rimborsi?

deve trasmettere la comunicazione contenente i dati dei rimborsi erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Dati delle rette da comunicare

I soggetti obbligati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate una **comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute**:

- per il **pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido** e di rette per i servizi formativi infantili di cui all'art. 1 co. 630 della L. 27.12.2006 n. 296;
- **dai genitori nell'anno precedente**, a partire dall'anno 2017;
- **con riferimento a ciascun figlio** iscritto;
- **che costituiscono oneri detraibili ai fini IRPEF**.

Comunicazione dei dati dei rimborsi delle rette

La trasmissione, da parte degli asili nido e di altri soggetti, riguarda anche **i dati dei rimborsi delle rette**:

- **erogati nell'anno precedente**;
- con riferimento a ciascun **iscritto all'asilo nido**;
- con l'indicazione **dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata**.

Osserva

Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del DPR 322/98, tipicamente i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti e indicati nella Certificazione Unica, **in quanto già oggetto di invio telematico all'Agenzia delle Entrate**

Le modalità di comunicazione

La comunicazione relativa alle rette degli asili nido deve essere effettuata, esclusivamente in via telematica:

- direttamente **da parte dei soggetti obbligati**, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure **tramite gli intermediari abilitati** (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo, che devono essere designati come responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo loro le necessarie istruzioni, come previsto dagli artt. 29 e 30 del DLgs. 196/2003 (Codice per il trattamento dei dati personali);

- sulla **base delle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate**; eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e ne sarà data relativa comunicazione.

Osserva

Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati **i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate**. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.

Tipologie di invii

Gli invii telematici possono essere:

- **ordinari**, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati;
- **sostitutivi**, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico;
- **di annullamento**, con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; l’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

Osserva

La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i previsti casi di scarto.

Regime sanzionatorio

Ai sensi dell’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, **l’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni è soggetta all’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:**

- **senza possibilità**, in caso di violazioni plurime, **di applicare il “cumulo giuridico”** ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un **massimo però di 50.000,00 euro**.

Osserva

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la **sanzione è**

ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

Correzione dei dati trasmessi

Nei casi di errata comunicazione dei dati, **la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:**

- **entro i 5 giorni** successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, **entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.**

Opposizione al trattamento dei dati per la dichiarazione precompilata

Il provv. Agenzia delle Entrate del 9.2.2018 stabilisce inoltre le **modalità e i termini con cui è possibile opporsi all'inserimento nella dichiarazione precompilata** dei dati relativi alle rette degli asili nido. In particolare, il soggetto che ha sostenuto le spese per le rette relative alla frequenza degli asili nido può esercitare la propria opposizione ad utilizzare i relativi dati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, effettuando **un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate:**

- sulla base dell'apposito **modello fac-simile pubblicato sul sito internet dell'Agenzia**, debitamente sottoscritto e specificando il codice fiscale del soggetto minore iscritto all'asilo nido per il quale è stata sostenuta la spesa;
- **da inviare via e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it** o via fax al numero 0650762651, **unitamente alla copia di un documento di identità** del sottoscrittore;
- **entro il 28 febbraio dell'anno successivo** a quello di sostenimento delle spese per l'asilo nido (quindi entro il 28.2.2019 in relazione alle spese sostenute nel 2018).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO